

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12491

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 27 settembre 2012, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

premesso che, in base al proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori;

premesso che l'I.N.F.N. è articolato in diverse Strutture distribuite sull'intero territorio nazionale dotate, pur nella necessaria coordinazione funzionale di tutte, di una loro autonomia organizzativa ed operativa e che, nello svolgimento della sua attività istituzionale, l'Istituto ha attivato e intrattiene numerosi rapporti di collaborazione con le Università e con Enti e centri di ricerca nazionali ed internazionali;

considerato che l'attività di ricerca è per sua natura caratterizzata da un'elevata mobilità del personale in ragione della frequente partecipazione di diversi centri di ricerca, nazionali e stranieri, nella realizzazione congiunta di progetti ed esperimenti;

premesso che, pertanto, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Istituto necessita di periodiche trasferte del personale dipendente o in rapporto di collaborazione durevole, sia tra le proprie Strutture sia presso le Università e altri Enti e centri di ricerca, e che dette trasferte determinano, per l'Istituto, l'assunzione, dei relativi costi di viaggio;

considerato che tali spostamenti si realizzano tra l'altro a mezzo treno;

considerato che Trenitalia S.p.A. è la società con socio unico che gestisce l'attività di trasporto ferroviario passeggeri sulla quasi totalità del territorio nazionale per conto del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e dei cui servizi, il personale e le Strutture I.N.F.N., attualmente, si avvalgono;

considerato che Trenitalia S.p.A., nella riferita qualità, ha interesse a proporre ad Enti in grado di sviluppare volumi di richieste di trasporto passeggeri per il proprio personale, la conclusione di accordi per l'accesso a tariffe agevolate in ragione del raggiungimento di

obiettivi di traffico ferroviario, senza impegno di spesa da parte degli Enti contraenti e senza il riconoscimento di diritti di esclusiva nella prestazione del servizio;

vista la proposta del Direttore Generale dell'I.N.F.N. formulata con comunicazione del 12 settembre 2012 e relativa alla conclusione, con Trenitalia S.p.A., di un accordo commerciale della detta tipologia per il trasporto a tariffe agevolate del personale I.N.F.N.;

esaminato lo schema di accordo con Trenitalia S.p.A. allegato alla suddetta comunicazione del Direttore Generale;

considerata, altresì, l'esigenza di adottare ogni opportuno accorgimento al fine di ottenere risparmi di spesa pubblica, conformemente agli orientamenti espressi dal Governo in tema di revisione della spesa pubblica;

Su proposta della Giunta Esecutiva;

con voti n. 33 favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Accordo commerciale Corporate Travel (all. 1) di Trenitalia S.p.A. che si allega alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente è autorizzato a sottoscriverlo

Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale
Vendite Mercato N/I

.....
.....
Il Responsabile

Spett.le
c.a. Dr
Via
Cap

Rep. n°/.....del

Oggetto: Proposta di Accordo Commerciale Corporate Travel

Facendo seguito alle trattative intercorse, con la presente formuliamo una proposta di Accordo Commerciale tesa a definire i termini e le condizioni per l'applicazione del programma Corporate Travel di Trenitalia, che consente di acquistare biglietti ferroviari per viaggi effettuati da Vs. personale dipendente o da personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, il cui testo Vi proponiamo qui di seguito con la denominazione "Accordo Commerciale".

"ACCORDO COMMERCIALE"
TRA

TRENITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., capitale sociale € 1.654.464.000,00 [i.v.], iscritta al numero 883047 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05403151003, di seguito denominata "Trenitalia", per la quale interviene nel presente atto il dott....., Responsabile, della Divisione Passeggeri N/I, in virtù dei poteri conferitigli con procura in atti del Notaio Paolo Castellini di Roma in data .././20.., Rep./.....

E

..... - con sede legale in, iscritta al Registro delle Imprese di, codice fiscale n....., per la quale interviene nel presente atto il dott, nella Sua qualità di legale rappresentante , in virtù di procura (di seguito per brevità denominata Società). (di seguito anche denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti").



PREMESSO:

- Che Trenitalia intende incrementare le vendite dei propri prodotti di trasporto passeggeri concludendo accordi con le Imprese che siano in grado di concentrare volumi di richieste di trasporto passeggeri per i propri dipendenti o personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole;
- Che a tal fine è stato definito da Trenitalia un apposito programma di sviluppo delle relazioni con le aziende, denominato Corporate Travel , che offre un servizio flessibile e di facile accessibilità;
- Che la Società ha necessità di far viaggiare periodicamente i propri dipendenti o il personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, sopportandone interamente i costi, ed è quindi interessata ad usufruire del servizio offerto dal programma Corporate Travel ;
- Che la Società nel corso di validità del presente Accordo Commerciale, prevede di sviluppare, per i viaggi dei propri dipendenti e collaboratori come sopra specificato, un volume di acquisti annuale di titoli di viaggio almeno pari ad Euro00(di seguito, “Volume di Acquisti”);
- Che le Parti intendono con il presente Accordo Commerciale stabilire reciprocamente termini e condizioni con cui è possibile usufruire del servizio offerto. Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Commerciale.

Art. 2 (Oggetto)

Trenitalia concede alla Società, che accetta, la possibilità di acquistare direttamente i biglietti ferroviari resi disponibili da Trenitalia stessa sul sistema di acquisto dedicato per i viaggi dei propri dipendenti o di personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole.

Per ciò che riguarda le prescrizioni di dettaglio necessarie all'attuazione di quanto previsto nell'Accordo Commerciale, la Società dovrà attenersi a quanto disposto nelle “Condizioni Commerciali” di volta in volta in uso presso Trenitalia.

Trenitalia, inoltre, concede alla Società la possibilità del pagamento differito con cadenza mensile dei biglietti indicati al primo comma, con le modalità riportate al successivo art. 6.

Art. 3 (Modalità di acquisto e erogazione del servizio)

Dopo la sottoscrizione dell'Accordo Commerciale, la Società fornirà a Trenitalia i dati necessari all'attivazione del sistema. Trenitalia si impegna a comunicare alla Società i dati di accesso personale (login e password) mediante i quali sarà possibile accedere al servizio oggetto del presente Accordo Commerciale. Resta inteso che la Società è l'unica

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



responsabile del corretto utilizzo dell'accesso riservato al sito istituzionale di Trenitalia, messo a disposizione della Società per accedere al servizio, e dichiara di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a Trenitalia medesima o a terzi dall'uso improprio dei dati di accesso riservati.

Art. 4

(Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato)

Qualora la Società preveda di acquistare, in un mese solare di validità del presente Accordo Commerciale, servizi ferroviari per un importo eccedente il Volume di Acquisti riportato in premessa, ragguagliato a mese e maggiorato del 30%, sarà tenuta a darne preventiva comunicazione a Trenitalia entro e non oltre 7gg lavorativi precedenti a quelli in cui saranno effettuati i maggiori acquisti e fino ad un importo massimo del 70%, salvo deroghe.

Trenitalia si riserva la facoltà di non consentire alla Società tali acquisti eccedenti il limite previsto qualora, nei mesi precedenti, a carico della richiedente, siano stati riscontrati ritardi o irregolarità nel pagamento dei biglietti acquistati.

Resta inteso che quanto stabilito al comma 2 del presente articolo non si applica nel caso la Società abbia scelto la modalità di pagamento con addebito diretto attraverso il sistema EBTA (art. 6, comma 5).

Art. 5

(Sistema incentivante)

Trenitalia si obbliga verso la Società, che accetta, a concedere, alle condizioni e ai termini fissati nel presente atto, uno sconto annuale definito dal volume totale dei Biglietti relativi ai treni della lunga e media percorrenza acquistati per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti attraverso il sito internet www.trenitalia.com - al lordo dell'I.V.A. ed esclusi gli eventuali rimborsi e annullamenti

Il valore in percentuale dello sconto annuale è definito nella tabella che segue:

fasce	Volume Acquisti	% sconto
I	fino a 100.000	2,0%
II	fino a 300.000	3,0%
III	fino a 500.000	4,0%
IV	fino a 1ml	5,0%
V	oltre 1 ml	6,0%

Lo sconto sarà calcolato sull'importo dei Biglietti Base a tariffa intera acquistati dalla Società per i treni della media/lunga percorrenza, salvo quanto disposto dal successivo comma del presente articolo.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



Le Parti si danno atto che concorreranno alla determinazione del “Volume di Acquisti” di cui alla tabella precedente, ma non verranno considerati ai fini dell’importo su cui applicare la percentuale di sconto, i seguenti servizi di trasporto:

- biglietti del trasporto regionale;
- offerte promozionali;
- biglietti a prezzo ridotto rispetto ai biglietti Base

Lo sconto verrà riconosciuto sulla prima fattura emessa successivamente al calcolo dell’importo a cui la Società ha diritto.

In alternativa, qualora per motivi tecnici legati ai sistemi di rendicontazione di Trenitalia, non si riuscisse a riconoscere direttamente lo sconto in fattura, si procederà all’emissione di una Nota di Credito in favore della Società.

Nel caso in cui la Società non utilizzi il servizio oggetto del presente Accordo Commerciale, o effettui acquisti inferiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) medie/mensili, per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi, Trenitalia si riserva la facoltà di inibire l’accesso al sistema di acquisto e recedere dal presente Accordo Commerciale con semplice preavviso scritto di tre (3) mesi.

In relazione al sistema incentivante previsto nel presente articolo, Trenitalia si riserva la facoltà di procedere ad una sua modifica con cadenza annuale. In caso di modifica Trenitalia provvederà a darne comunicazione alla Società almeno 60 giorni prima di ciascun periodo. Perché tali variazioni abbiano effetto a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, entro il 31 dicembre di detto anno la Società dovrà far pervenire a Trenitalia una comunicazione nella quale dichiara di accogliere la nuova proposta commerciale ed il relativo sistema incentivante. Ove, viceversa, la Società non ritenesse meritevole di interesse il nuovo sistema incentivante, o in mancanza di riscontro alcuno alla proposta di modifica di Trenitalia, il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di comunicazione alcuna, e la Società sarà tenuta a versare a Trenitalia solo l’importo dovuto per gli acquisti effettuati sino al momento del recesso.

Art. 6

(Pagamenti - Ritardo nei pagamenti)

Ogni mese Trenitalia procederà nei confronti della Società all’emissione della fattura per il pagamento dei biglietti ferroviari acquistati.

I documenti contabili di Trenitalia (fatture), in formato PDF, potranno essere scaricati direttamente dal sito internet www.trenitalia.com, nella sezione dedicata.

Eventuali altri documenti contabili di Trenitalia che dovessero essere trasmessi (fatture e Note di Credito), in formato PDF, verranno inviati al seguente indirizzo e-mail:

.....

Tutti i documenti contabili di Trenitalia, dovranno essere stampati e conservati secondo la normativa civilistica e fiscale vigente.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



La società sceglie per il pagamento dei propri acquisti :

- Addebito diretto su conto - RID
- Bonifico Bancario
- Addebito diretto su EBTA (Electronic Business Travel Account)
fornito dalla Società:

Resta inteso che, qualora la Società opti per il pagamento tramite addebito diretto in conto (RID), o attraverso EBTA (Electronic business travel account), l'effettiva applicazione di tali modalità di pagamento è soggetta ad apposita e separata approvazione ed alla successiva accettazione rispettivamente dell'Istituto Bancario presso il quale la Società avrà eletto domicilio o della società che gestisce il sistema EBTA.

Qualunque variazione della modalità di pagamento di cui al comma precedente , ivi compresa la variazione della società fornitrice del Business Travel Account, dovrà essere comunicata a Trenitalia in forma scritta.

Il pagamento da parte della Società dovrà essere effettuato sul conto corrente nr. IT46B0103002800 000003879496 (Banca Monte Paschi Siena), entro 45 giorni data fattura fine mese e potrà avvenire a mezzo bonifico o addebito diretto in conto, tramite gli Istituti Bancari presso i quali la Società avrà eletto domicilio, ovvero secondo ogni altra modalità che potrà concordata con Trenitalia (ad esempio tramite il sistema EBTA) Nel caso in cui la Società non rispetti il termine di pagamento di cui ai commi precedenti, sarà tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 5, primo comma, del D.lgs 231 del 9 ottobre 2002, che recepisce la Direttiva 2002/35/CE.

Resta inteso che nel caso in cui la Società non adempia all'obbligo di pagamento dovuto ai sensi dei precedenti commi e nei termini comunicati da Trenitalia nella richiesta di pagamento dell'insoluto o su segnalazione della società che gestisce il sistema EBTA, Trenitalia si riserva di procedere - senza ulteriori avvisi - all'inibizione dell'accesso riservato al sito Trenitalia per l'effettuazione degli acquisti, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 10 in tema di risoluzione dell'Accordo Commerciale.

Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Le fatture riporteranno il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)e il seguente Codice Unico di Progetto (CUP).....

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente identificato al precedente comma sono di seguito riportate:

- a) sig. Luigi Lenci, nato a Roma , residente a Roma , cod. fisc. LNC LGU 47L08 H501X, operante in qualità di Procuratore;
- b) sig. Roberto Reali, nato a Montecompatri (RM), residente a Monteporzio Catone(RM), cod. fisc. RLE RRT 53T09 F477F, operante in qualità di Procuratore ;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



c) sig.ra Maria Cristina Giangiaco, nata a Latina, residente a Roma, cod. fisc. GNG MCR 64P50 E472A, operante in qualità di Procuratore .

**Art. 7
(Durata)**

Il presente Accordo Commerciale decorre dalla data di conclusione dello stesso e scade di validità il 31/12/2015.

**Art. 8
(Trasparenza dei prezzi)**

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Commerciale;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'Accordo Commerciale stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Commerciale, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Commerciale, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art. 9
(Codice Etico)**

La Società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

Detto Codice, seppur non allegato al presente Accordo Commerciale, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Società dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza sul sito www.fsitaliane.it

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

**Art. 10
(Clausola risolutiva espressa)**

In caso di inosservanza da parte della Società delle disposizioni ivi contenute agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 13 Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di Trenitalia di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

La Società non avrà diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese.

Art. 11 (Recesso)

Trenitalia si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente Accordo Commerciale, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di giorni 15.

Art. 12 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano, per la durata del presente Accordo Commerciale e per i cinque anni successivi alla sua scadenza, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi tutti i dati e le informazioni riguardanti la controparte di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

Le Parti potranno comunicare tali dati e informazioni ai propri dipendenti per i quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria per l'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

Le Parti sono in ogni caso esentate dall'obbligo di cui al presente articolo per i dati e le informazioni che diventino di pubblico dominio, in caso di autorizzazione scritta della controparte, e per le comunicazioni imposte dalla legge.

Art. 13 (Tutela dati personali)

La Società prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da Trenitalia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano, raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Accordo Commerciale e nel corso della gestione dello stesso.

I dati personali riguardanti la Società nonché determinati suoi dipendenti e organi saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di Trenitalia, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esecuzione del presente Accordo Commerciale in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
- l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti della Società.

Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Accordo Commerciale e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di Trenitalia degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, Trenitalia si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente Accordo Commerciale.

I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di Trenitalia che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- società del Gruppo FS, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Trenitalia;
- società di informatica della cui collaborazione Trenitalia si avvale;
- società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a Trenitalia altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da Trenitalia medesima;
- istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con Trenitalia atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento la Società potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è _____, domiciliato per la carica in _____.

Art. 14

(Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale)

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, del presente Accordo Commerciale, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 15

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 16 (Comunicazioni)

Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo Commerciale dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
per Trenitalia

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri N/I
Vendite Mercato N/I – Vendite
all'attenzione del
Via, n°
..... –
Anticipato via Fax al n.

per la Società

.....
.....
all'attenzione del sig.
.....

La Società si impegna ad informare tempestivamente Trenitalia, in forma scritta, con comunicazione anticipata via fax, di ogni variazione dei seguenti dati:

1. Modifica dell'indirizzo della Sede legale o operativa;
2. Cambio della Ragione Sociale e dell'intestazione della fattura.
3. Modifica dell'indirizzo mail di cui all'Art.6 del presente Accordo Commerciale

Vi preghiamo di confermarci il Vostro assenso all'Accordo Commerciale sopra trascritto, con specifica approvazione delle clausole qui in appresso richiamate.

A tal fine, vogliate trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e apporre anzitutto in calce dichiarazione di completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella presente.

Inoltre, vogliate esaminare e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell'Accordo Commerciale sopra trascritto:

- 1) Art. 4 “Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato” in ordine alle conseguenze relative alla non possibilità di acquisti maggiori;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047



COPIA CONFORME



- 2) Art. 5 “Sistema Incentivante”, in ordine alle conseguenze delle modifiche del sistema incentivante ed alle limitazioni sui biglietti ferroviari che danno diritto allo sconto;
- 3) Articolo 8 “Trasparenza dei prezzi”, in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
- 4) Articolo 9 “Codice Etico”, in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- 5) Articolo 10 “Clausola risolutiva espressa”, in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;
- 6) Articolo 11” Recesso”, in ordine alla possibilità di Trenitalia di recedere dal presente Accordo Commerciale;
- 7) Articolo 14 “Divieto di cessione dell’Accordo Commerciale”, in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, l’Accordo Commerciale a terzi;
- 8) Articolo 15 “Controversie, Foro competente e diritto applicabile”, in ordine alla deroga del foro.

Infine, vogliate inviarci la Vostra lettera siglata foglio per foglio e sottoscritta debitamente da parte del Vostro legale rappresentante al nostro seguente indirizzo:

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri N/I
Vendite Mercato N/I – Vendite
all’attenzione del Sig.
Via, n°
cap – città

Distinti saluti.
Trenitalia S.p.A.

Firma Responsabile

